COIRAG
CONFEDERAZIONE DI ORGANIZZAZIONI ITALIANE PER LA RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI

INFORMAZIONI PER LA DETRAZIONE FISCALE
DELLE SPESE DELLA TASSA DI ISCRIZIONE
PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Informiamo gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica della C.O.I.R.A.G. che le spese di istruzione post universitaria privata, sostenute nell'anno solare 2025, sono considerate oneri detraibili per i quali è riconosciuta, ai fini della dichiarazione per la determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), una detrazione d'imposta del 19% (art. 13 bis TUIR 22/12/1986 n. 917 e art. 49 D.lgs. 15/12/97 n. 446).

Vi invitano, a verificare l'entità degli importi detraibili in relazione a quanto indicato annualmente dal Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che definisce annualmente la spesa, relativa alle tasse di iscrizione, detraibile dall'imposta lorda sui redditi.
Alleghiamo allo scopo, il DM del 30 dicembre 2025, pubblicato sulla GU il 27 marzo 2026.

Si rammenta, altresì, che la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'onere.

Resta a responsabilità del dichiarante indicare nella sua dichiarazione fiscale l'ammontare esatto versato nel 2025 che può essere pari o inferiore alle indicazioni Ministeriali, cui applicare il 19% (come da disposizioni dell'art. 15, comma 1, lett. e del TUIR).

Per ulteriori informazioni e più precise indicazioni, vi invitiamo a rivolgervi ad un Commercialista o un Centro C.A.F. sul territorio.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 30 dicembre 2025

Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle universita' non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2025. (26A01492)

(GU n.72 del 27-3-2026)

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto l'art. 1, comma 954, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che ha sostituito l'art. 15, comma 1, lettera e) del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, prevedendo la detraibilita' delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita' statali e non statali, in misura non superiore, per le universita' non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita' statali;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 955, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette disposizioni di cui al comma 954, lettera b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509» e, in particolare, l'art. 3 che individua i corsi di istruzione universitaria;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 sulla determinazione

delle classi di lauree e lauree magistrali e successive modificazioni, il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi di lauree magistrali delle professioni sanitarie e il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 2023, n. 1648 e n. 1649, di riforma, rispettivamente, delle classi di laurea e laurea magistrale e a ciclo unico in attuazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR;

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 2024, n. 1166, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2024 al n. 2401, recante la determinazione del «costo standard per studente 2024-2026», differenziato per aree disciplinari omogenee;

Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le universita' statali «... valutano la condizione economica degli iscritti ... e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari»;

Ritenuto, altresi', di avvalersi dell'Anagrafe nazionale degli studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, contiene i principali dati relativi agli iscritti ai corsi di studio delle universita' statali e non statali, ivi compresi gli importi relativi alle spese per la frequenza dei corsi di istruzione universitaria;

Tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita' statali, in attuazione del citato art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Ritenuto di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al menzionato decreto ministeriale n. 1166/2024, salvo il caso dell'area medico-sanitaria che, attese le finalita' del presente decreto, si ritiene debba essere ulteriormente suddivisa in due aree distinte, cioe' medica e sanitaria, in quanto tali aree presentano importi non omogenei, e di prendere in considerazione, per ciascuna area, la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle universita' statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti;

Ravvisata l'esigenza di confermare la misura massima delle detrazioni spettanti agli studenti delle universita' non statali prevista dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 20 dicembre 2024, n. 1924;

Decreta:

Art. 1

1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle universita' non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'ateneo presso il quale e' presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

Area disciplinare corsi istruzione	Zona geografica Nord	Zona geografica Centro	Zona geografica Sud e Isole
Medica	€ 3.600	€ 2.900	€ 2.650
Sanitaria	€ 4.100	€ 3.100	€ 3.050
Scientifico-Tecnologica	€ 3.700	€ 2.900	€ 2.600
Umanistico-Sociale	€ 3.200	€ 2.750	€ 2.550

2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonche' le zone geografiche di riferimento delle regioni.

3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello e' indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:

Tipologia corsi post-laurea

Spesa massima detraibile	Zona geografica Nord	Zona geografica Centro	Zona geografica Sud e Isole
Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 4.100	€ 3.100	€ 3.050

4. Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 311

Allegato 1

Raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare

Parte di provvedimento in formato grafico